

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "I CUSTODI DI CASANOVA A.P.S."

Art. 1 – L'Associazione I Custodi di Casanova APS ETS È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Associazione culturale**" **I Custodi di Casanova APS ETS APS**". L'acronimo APS deve essere inserito nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cortino (TE), in Frazione Casanova. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e Attività di Interesse Generale (Art. 5 CTS)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- **lettera e):** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **lettera i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 3 – Attività Diverse (Art. 6 CTS)

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dai decreti ministeriali attuativi. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Assenza di scopo di lucro e Vincolo di destinazione (Art. 8 CTS)

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Ammissione e Numero dei Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette persone fisiche. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a realizzarli.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di esservi eletti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 – Volontariato (Art. 17 e 18 CTS)

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. All'associato volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto (Assemblea Straordinaria);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (Assemblea Straordinaria). È ammessa la partecipazione all'Assemblea, nonché l'espressione del voto, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza), a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, permettendo in tal modo l'agevole intervento anche ai soci domiciliati o residenti all'estero o fuori sede.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 12 – Risorse Economiche ed Esercizio Finanziario

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività diverse ex art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Entro il termine previsto dalla legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (o 180 giorni per particolari esigenze). Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno

Art. 13 – Devoluzione del Patrimonio (Art. 9 CTS)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art.14-Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di tenere: a) il libro degli associati; b) il registro dei volontari; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. Tali registri, unitamente al bilancio e agli altri documenti contabili, devono essere resi disponibili agli associati che ne facciano richiesta scritta, per esame e/o estrazione di copia.

Art.15-Organo di controllo e revisione legale

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, o di un Revisore Legale dei conti è obbligatoria qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Art. 16 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Stampa circolare:
Direzione provinciale
Terzo Settore

I SOCI FONDATORI:

Minosse Marino Cion Poccia

Minosse Vincenzo Mhe Mre

De Gilio Gabriele R hlv hlv

De Gilio Giovanni De Gilio Giovanni

De Bartolomeis Roberto De Bartolomeis

De Gilio Mirco De Gilio Mirco

Minosse Emmanuel Emmanuel



